

DECISIONE (UE) 2017/1215 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2017

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie industriali o professionali

[notificata con il numero C(2017) 4228]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, l'Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che esercitano un minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.
- (2) Detto regolamento dispone che si stabiliscano criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ciascun gruppo di prodotti.
- (3) La decisione 2012/720/UE ⁽²⁾ della Commissione ha stabilito i criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per i detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali, validi fino al 14 novembre 2016.
- (4) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi del mercato e delle innovazioni introdotte durante il periodo trascorso, si ritiene opportuno stabilire un insieme aggiornato di criteri ecologici per tale gruppo di prodotti.
- (5) Tenuto conto del ciclo di innovazione per questo gruppo di prodotti, i criteri aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero restare in vigore per sei anni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione. Detti criteri sono intesi a promuovere i prodotti che esercitano un impatto ridotto sugli ecosistemi acquatici, contengono una quantità limitata di sostanze pericolose, sono efficaci alle temperature raccomandate e riducono al minimo la produzione di rifiuti grazie a un minore quantitativo di imballaggio.
- (6) Per ragioni di certezza del diritto la decisione 2012/720/UE dovrebbe essere abrogata.
- (7) Occorre istituire un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per lavastoviglie industriali o professionali sulla base dei criteri fissati nella decisione 2012/720/UE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti riesaminati.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie industriali o professionali» comprende tutti i detersivi per lavastoviglie, i brillantanti o gli agenti di prelavaggio che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, commercializzati e intesi per essere utilizzati da personale qualificato con lavastoviglie ad uso professionale.

⁽¹⁾ GUL 27 del 30.1.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2012/720/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali (GU L 326 del 24.11.2012, pag. 25).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detersivi (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1).

